

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
“Familiari RSA_Unite – Coordinamento trentino per la cura e il
sostegno a tutte le forme di non autosufficienza”

SOMMARIO

Titolo I.....	3
Costituzione e scopi.....	3
Art.1 - Denominazione-sede-durata	3
Art.1-bis - Utilizzo nella denominazione dell'acronimo “APS”	3
Art.2 - Attività di interesse generale	3
Art.3 - Finalità e attività	4
Titolo II.....	7
Norme sul rapporto associativo	7
Art.4 - Norme sull'ordinamento interno.....	7
Art.5 - Associati.....	7
Art.6 - Procedura di ammissione.....	7
Art.7 - Diritti e doveri degli associati	8
Art.8 - Cause di cessazione del rapporto associativo	8
Titolo III.....	9
Norme sul volontariato.....	9
Art.9 - Dei volontari e dell'attività di volontariato	9
Art.10 - Dei volontari e delle persone retribuite	9
Titolo IV.....	10
Organi sociali.....	10
Art.11 - Organi dell'Associazione.....	10
Art.12 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento	10
Art.13 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum	11
Art.14 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum	12
Art.15 - L'Assemblea degli associati: regole di voto	12
Art.16 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica	12
Art.17 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto	13
Art.18 - Competenze del Consiglio Direttivo.....	14
Art.19 - Il Presidente: poteri e durata in carica	15
Art.20 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo	15

Art.21 - L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento	16
Art.22 - Competenze dell'organo di controllo	16
Art.23 - L'organo di revisione.....	16
Art.24 - Il Collegio dei Probiviri.....	17
Titolo V	17
I libri sociali.....	17
Art.25 - Libri sociali e registri	17
Titolo VI.....	18
Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio	18
Art.26 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro	18
Art.27 - Risorse economiche.....	18
Art.28 - Bilancio di esercizio	18
Titolo VII	19
Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio	19
Art.29 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio	19
Titolo VIII.....	19
Disposizioni finali.....	19
Art.30 - Norme di rinvio.....	19

[Handwritten signatures]

Titolo I

Costituzione e scopi

Art.1 - Denominazione-sede-durata

1. L'Associazione denominata "Familiari RSA_Unite – Coordinamento trentino per la cura e il sostegno a tutte le forme di non autosufficienza", in breve "Familiari RSA_Unite", di seguito indicata anche come "Associazione", è regolata dal Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore") e dalle norme del Codice civile in tema di associazioni.
2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Trento. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Trento non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.
3. Essa opera nel territorio della provincia di Trento ed intende operare anche in ambito nazionale e/o internazionale.
4. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero.
5. L'Associazione ha durata illimitata.

Art.1-bis - Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "APS"

1. A decorrere dall'avvenuta iscrizione nell'apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore (di seguito indicato come "Runts"), l'acronimo "APS" (Associazione di Promozione Sociale) deve essere inserito nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel Runts, la denominazione dell'Associazione diventa quindi "Familiari RSA_Unite – Coordinamento trentino per tutte le forme di non autosufficienza APS", in breve "Familiari RSA_Unite APS".
2. L'Associazione deve da quel momento utilizzare l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. In caso di cancellazione dal Runts, l'acronimo "APS" non può più essere utilizzato.

Art.2 - Attività di interesse generale

1. L'Associazione fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.
2. L'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
3. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, c. 1, lett. a), b), c), d), h), i), u), v), w) del Codice del Terzo settore, come di seguito elencate e specificate:
 - I. interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
 - II. interventi e prestazioni sanitarie;
 - III. prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

- IV. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- V. ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- VI. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- VII. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- VIII. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;
- IX. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Art.3 - Finalità e attività

1. L'Associazione persegue le seguenti finalità:

- a) di solidarietà sociale nell'ambito della tutela dei diritti e della dignità delle persone non autosufficienti o comunque fragili e/o bisognose di sostegno e vicinanza nel loro progetto di vita, qualunque ne sia l'origine e la causa, come ad esempio Parkinson, Alzheimer, malattie rare, malattie croniche, infortuni, ecc.; che siano residenti o non residenti in strutture di accoglienza, di soggiorno, di residenza socio-assistenziali-sanitarie, comunque denominate e/o definite;
- b) di solidarietà sociale nell'ambito della tutela dei diritti ed interessi dei familiari, parenti, affini, congiunti o comunque affettivamente legati alle persone di cui al punto a);
- c) migliorare la qualità della vita di tutte le persone di cui alle lettere precedenti, riconoscendo e tutelando i loro diritti e la loro dignità, per valorizzarne il loro apporto morale e sociale al contesto comunitario;
- d) dare voce alle necessità di famiglie, parenti, affini, congiunti o comunque affettivamente legati a persone di cui alle lettere precedenti o che per qualsiasi motivo, ruolo o funzione solidaristica o professionale li assistano, curano e/o custodiscano, compresi coloro che esercitano la funzione di amministratore di sostegno, curatore e/o tutore, attivando una rete di solidarietà e supporto a queste;
- e) promuovere azioni di aggregazione, coinvolgimento attivo e rappresentanza di famiglie, parenti, affini, congiunti o comunque affettivamente legati a persone di cui alle lettere precedenti, o che per qualsiasi motivo, ruolo o funzione solidaristica o professionale li assistano, curano e/o custodiscano, compresi coloro che esercitano la funzione di amministratore di sostegno, curatore e/o tutore, attivando una rete di solidarietà e supporto a queste;

- f) promuovere la formazione, l'informazione e la sensibilizzazione in relazione al decadimento psicofisico legato all'età e/o alle patologie degenerative, che portano alla non autosufficienza come già riportato al punto a);
- g) promuovere la formazione, l'informazione e la sensibilizzazione in relazione alla ricerca ed al dibattito scientifico circa le buone pratiche nella cura ed assistenza socio-sanitaria delle persone di cui alle lettere precedenti in quanto sofferenti di decadimento psicofisico legato all'età e/o alle patologie degenerative, anche croniche, che portano alla non autosufficienza;
- h) promuovere il supporto ed il sostegno delle persone di cui alle lettere precedenti;
- i) promuovere la valorizzazione delle persone di cui alle lettere precedenti, quali soggetti attivi della comunità civile portatori di specifiche risorse umane e sociali;
- j) promuovere ed incentivare la diffusione e la condivisione di buone prassi ed esperienze, tra enti di gestione di strutture di accoglienza, soggiorno e residenze socio- assistenziali-sanitarie, comunque denominate e/o definite, nonché tra persone di cui alle lettere precedenti;
- k) promuovere ed incentivare utili rapporti e collaborazioni con, a titolo esemplificativo e non esaustivo, enti territoriali e non, associazioni, enti pubblici e privati, etc.;
- l) promuovere il riconoscimento dei diritti umani e civili con particolare riferimento a quelli delle persone di cui alle lettere precedenti, anche vittime di discriminazione, nonché di tutelare i loro familiari, parenti, affini, congiunti o comunque a loro affettivamente legati;
- m) far emergere e combattere ogni forma di violenza fisica, psicologica, economica, sessuale, *stalking*, *mobbing*, oltre a tutte le violazioni derivanti dagli obblighi di assistenza, cura e custodia, compiuti contro le persone di cui alle lettere precedenti, posto che ogni tipo di violenza e le inosservanze degli obblighi di cura, assistenza e custodia sono lesivi della libertà e della integrità psicofisica della persona;
- n) promuovere misure di prevenzione, solidarietà e incentivazione finalizzate al contrasto e all'emersione di ogni forma e/o manifestazione di fenomeni criminali o illeciti aventi quali soggetti passivi le persone di cui alle lettere precedenti, compresi gli abusi delle potestà e prerogative derivanti dalle funzioni di tutela, curatela ed amministrazione di sostegno in favore delle persone amministrate, inabili e incapaci;
- o) diffondere i valori della giustizia e della legalità.

2. Al fine di raggiungere le finalità menzionate al comma precedente, l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- a) l'Associazione potrà stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui la stipula di convenzioni di qualsiasi genere con enti pubblici e privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
- b) promozione ed organizzazione di eventi ed iniziative come, titolo esemplificativo e non esaustivo: laboratori, stage, corsi, pubblicazioni, campagne informative, seminari, eventi e manifestazioni, iniziative culturali, corsi di studio, perfezionamento e formazione, convegni, rassegne e conferenze, al fine di divulgare la conoscenza nelle materie di cui al presente articolo;
- c) realizzare sportelli informativi di ascolto delle varie problematiche aventi ad oggetto le tematiche di cui al presente statuto;
- d) promuovere gruppi di auto mutuo aiuto ed iniziative di ascolto e sostegno;

- e) azioni di valorizzazione di vita delle persone non autosufficienti, anche malate croniche, o comunque bisognose di sostegno e vicinanza, nel loro progetto di vita, quali soggetti attivi della comunità civile, titolari di peculiari diritti e di specifiche risorse umane e sociali;
- f) collaborare con enti ed istituti d'istruzione pubblici e privati di ogni ordine e grado, incluse le Università, per la elaborazione di programmi e progetti di formazione, a livello locale e nazionale nelle discipline, materie e tematiche di cui al presente statuto;
- g) collaborare e sostenere associazioni ed altri enti privati senza scopo di lucro con finalità analoghe o affini a quelli dell'Associazione;
- h) creare reti e collaborazioni proattive con enti pubblici e privati di carattere locale, nazionale ed internazionale, al fine di perseguire le finalità dell'Associazione, anche stipulando con essi rapporti contributivi e convenzionali;
- i) promuovere e realizzare iniziative di carattere culturale, ricreativo e motorio per le persone di cui al presente articolo;
- j) promuovere e realizzare iniziative di partecipazione alle decisioni riguardanti il tipo di cura e assistenza, anche sottoponendo proposte concrete ed operative alle istituzioni pubbliche ed altri enti coinvolti nel comparto (o settore) socio – assistenziale;
- k) promuovere e realizzare processi partecipativi per la modifica ed evoluzione di norme legislative e regolamentari in favore delle persone di cui al presente articolo;
- l) promuovere e/o finanziare e/o realizzare e/o partecipare a proposte ed iniziative progettuali relative alle finalità istituzionali dell'Associazione;
- m) curare la redazione di articoli, periodici, riviste, documenti, ed altre pubblicazioni e opere letterarie, al fine di informare in merito alle finalità istituzionali e alle attività dell'Associazione;
- n) organizzare attività ricreative o aggregative quali gite, gemellaggi, cene o pranzi sociali o attività affini, nelle quali possano consolidarsi i valori sociali e di comunità;
- o) utilizzare anche gli strumenti informatici, quali siti internet e/o social network, allo scopo di divulgare e fare conoscere le tematiche istituzionali dell'Associazione e pubblicizzare l'attività ed incentivare l'adesione di nuovi associati e volontari;
- p) realizzare studi, ricerche e indagini nell'ambito della non autosufficienza;
- q) favorire pratiche per conferire un ruolo di centralità alle persone vicine a persone di cui al presente articolo, riconoscendone appieno un coinvolgimento nel processo terapeutico per la presa in carico;
- r) costituirsi parte civile nei limiti e modi previsti dalle normative vigenti nei casi previsti di cui al presente articolo, comma 1, lettere m) ed n);
- s) svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

3. L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.

4. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere attività di raccolta fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso;

Titolo II

Norme sul rapporto associativo

Art.4 - Norme sull'ordinamento interno

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.
2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art.5 - Associati

1. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le associazioni di promozione sociale le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.
2. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle associazioni di promozione sociale.
3. L'Associazione deve sempre essere composta da almeno 7 (sette) associati persone fisiche o da 3 (tre) associazioni di promozione sociale. Se tale numero minimo di associati viene meno, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del Runts.
4. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.
5. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Art.6 - Procedura di ammissione

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.
2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.
3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.
4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea Ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà

svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

5. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Art.7 - Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno il diritto di:

- a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
- b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
- c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 30 (trenta) giorni successivi. La presa di visione è esercitata in un luogo stabilito dal Consiglio Direttivo ed alla presenza di almeno un suo componente.

2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa annuale.

3. Gli associati hanno il dovere di:

- a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra gli associati e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni, l'eventuale codice deontologico e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) versare l'eventuale quota associativa nella misura fissata annualmente dal Consiglio Direttivo e nei termini previsti dal presente Statuto.

4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.

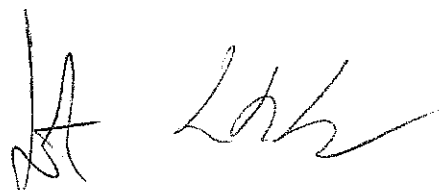
Art.8 - Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di associato si perde per:

- a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
- b) mancato pagamento della quota associativa annuale, se prevista, entro 90 (novanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo deve comunicare tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato che non ha provveduto al versamento entro il termine decade automaticamente; il Consiglio Direttivo ne prende atto alla prima riunione utile. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.6 del presente Statuto;
- c) morte.

2. L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:

- a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari, dell'eventuale codice deontologico o delle deliberazioni degli organi sociali;
- c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

Two handwritten signatures in black ink are located at the bottom right of the page. The first signature is a stylized 'A' or 'H' shape, and the second is a more fluid, cursive signature.

3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fintanto che l'Assemblea ordinaria non deliberi circa l'appello dell'associato escluso, quest'ultimo mantiene il pieno esercizio dei propri diritti associativi, compreso il diritto di voto in Assemblea.

4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Titolo III

Norme sul volontariato

Art.9 - Dei volontari e dell'attività di volontariato

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

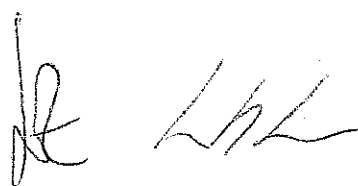
3. L'Associazione deve assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi di spese di tipo forfettario. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di un'autodichiarazione resa ai sensi dell'art. 46 DPR n. 445/2000, purché non superino gli importi massimi previsti dalla norma.

Art.10 - Dei volontari e delle persone retribuite

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

2. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

Two handwritten signatures in black ink are located at the bottom right of the page. The first signature is a stylized, cursive 'R' or 'L'. The second signature is a more complex, flowing cursive script.

Titolo IV

Organi sociali

Art.11 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo);
- c) l'eventuale Collegio dei Probiviri, qualora venga eletto dall'Assemblea;
- d) l'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore o, dove non ricorrenti, per volontà dell'Assemblea;
- e) l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore o, dove non ricorrenti, per volontà dell'Assemblea.

2. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

3. Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art.12 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. Ciascun associato può essere latore di un numero massimo di tre deleghe. Non possono essere conferite deleghe ai componenti degli organi sociali e agli eventuali dipendenti dell'Associazione.

3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

L'Assemblea può essere inoltre convocata:

- a) su richiesta motivata di almeno 1/3 (un terzo) dei membri del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) degli associati.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, o il Vicepresidente o, in subordine, il consigliere più anziano di età, deve procedere in sua vece alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza del termine precedente.

4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o *e-mail* o altro strumento telematico almeno 10 (dieci) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

Two handwritten signatures in black ink are located at the bottom right of the page. The first signature is a stylized 'JE' and the second is a more fluid, cursive signature.

5. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, o in modalità mista, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il segretario verbalizzante, e dove non deve necessariamente trovarsi anche il Presidente; nel caso in cui il segretario e il Presidente della riunione si trovino in due luoghi diversi, la redazione del verbale avverrà comunque a cura del segretario, mentre la sottoscrizione avverrà successivamente. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

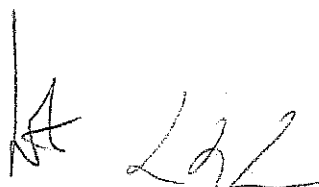
7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.13 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:

- a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- e) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- f) eleggere e revocare l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore;
- g) eleggere e revocare i componenti del Collegio dei Probiviri, qualora previsto;
- h) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- i) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e gli altri regolamenti, nonché l'eventuale codice deontologico, predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- j) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- k) ratifica le delibere del Consiglio Direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi di cui all'art. 8;
- l) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno;
- m) delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza (di persona o per delega) della metà più uno degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti (di persona o per delega).

Handwritten signature and initials, possibly 'LAZ'.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art.14 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:

- a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

2. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza (di persona o per delega) di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza (di persona o per delega) di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto (presenti di persona o per delega).

Art.15 - L'Assemblea degli associati: regole di voto

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.

2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

3. Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associato minorenni solo alla prima Assemblea utile svoltesi dopo il raggiungimento della maggiore età. Fino al raggiungimento della maggiore età, il diritto di elettorato attivo per i minorenni è attribuito a colui che esercita la responsabilità genitoriale sugli stessi. Gli associati minorenni sono quindi computati ai fini del raggiungimento dei quorum assembleari.

4. Per le votazioni si procede con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si può procedere mediante il voto a scrutinio segreto.

5. Il voto può essere espresso anche per corrispondenza o in modalità elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Le relative modalità di esercizio devono essere disciplinate in apposito regolamento;

6. Nelle questioni che riguardano la responsabilità di uno o più componenti del Consiglio direttivo, il medesimo od i medesimi componenti non ha/hanno diritto di voto;

7. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

Art.16 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione ed è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

2. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e dai consiglieri. Il numero complessivo di consiglieri, quindi comprensivo della figura del Presidente, può variare da 3 (tre) a massimo 9 (nove) componenti, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi.
3. Non può essere eletto consigliere, e se nominato decade dalla carica, il soggetto per cui ricorrono le condizioni di cui all'art.2382 del Codice civile e successive modifiche e/o integrazioni, ossia non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
4. I consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.
5. I consiglieri entro 60 (sessanta) giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore, allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuale limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art.17 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri. In quest'ultimo caso, il Presidente deve provvedere alla convocazione del Consiglio Direttivo, il quale deve svolgersi entro 20 (venti) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, o il Vicepresidente o, in subordine, il consigliere più anziano di età, deve procedere in sua vece alla convocazione del Consiglio Direttivo, il quale deve svolgersi entro 10 (dieci) giorni dalla scadenza del termine precedente.
2. La prima riunione del Consiglio Direttivo successiva alla sua nuova elezione è convocata dal Presidente uscente o, in subordine, dal Consigliere più anziano di età fra i nuovi eletti.
3. La convocazione deve pervenire per iscritto ai consiglieri, anche mediante invio di lettera o e-mail o altro strumento telematico almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.
3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i consiglieri.
4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza o in modalità mista, secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.
5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro consigliere individuato tra i consiglieri presenti.
6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei consiglieri presenti. Non sono ammesse deleghe.
7. Le votazioni si effettuano con voto palese.
8. Alle riunioni possono essere invitati ad assistere uno o più degli associati o anche degli esperti in particolari materie ed argomenti. L'associato/i e l'esperto/i invitato/i non hanno diritto di voto.

Two handwritten signatures in black ink are located at the bottom right of the page. The first signature is a stylized 'A' or 'H' shape, and the second is a more fluid, cursive signature.

9. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.18 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea degli associati;
- b) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre alla discussione ed all'approvazione dell'Assemblea;
- c) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre alla discussione ed all'approvazione dell'Assemblea;
- d) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) nominare il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere, quest'ultimo se ritenuto necessario dal direttivo per il miglior funzionamento e gestione dell'Associazione;
- f) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
- g) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- h) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
- i) provvedere, entro un termine congruo, ad informare gli associati in merito all'obbligo di versare la quota associativa entro il termine stabilito in statuto;
- j) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
- k) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
- l) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
- m) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
- n) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- o) deliberare l'istituzione di sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero;
- p) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
- q) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione;
- r) deliberare la costituzione di parte civile di cui all'art. 3 co. 2 lett. m) dello Statuto, previa preliminare indagine conoscitiva circa la sostenibilità economica e l'opportunità dell'azione medesima.

2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione, anche conferendo procure generali e speciali.

3. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

4. Il Tesoriere, se nominato, si occupa in generale della gestione economica finanziaria dell'Associazione e svolge le mansioni a questo delegato dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

Art.19 - Il Presidente: poteri e durata in carica

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.
2. Il Presidente è nominato all'interno del Consiglio Direttivo.
3. La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione.
4. La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
5. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
 - a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
 - b) curare l'attuazione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente;
 - d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.
6. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro consigliere.

Art.20 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

1. La carica di consigliere si perde per:
 - a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
 - b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
 - c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.16, c.3 del presente Statuto;
 - d) assenze ingiustificate persistenti alle riunioni regolarmente convocate e comunque per un numero superiore a tre consecutive, senza valida giustificazione;
 - e) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.8 del presente Statuto.
2. Nel caso in cui uno o più consiglieri cessino dall'incarico per uno dei motivi indicati al precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione alla prima Assemblea ordinaria utile. Fino alla nuova elezione il Consiglio Direttivo rimane nella composizione risultante a seguito dell'avvenuta cessazione. I consiglieri così eletti rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.
3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione, al

fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi consiglieri, i consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art.21 - L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

1. L'organo di controllo, qualora nominato, è formato da un unico componente, eletto dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati.
2. Il componente dell'organo di controllo rimane in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.
3. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
4. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, l'unico componente decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione dello stesso tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
5. Il componente dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Non può ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art.22 - Competenze dell'organo di controllo

1. È compito dell'organo di controllo:
 - a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
 - c) esercitare il controllo contabile;
 - d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
 - e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
 - f) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.
2. Nei casi previsti dall'art.31, c.1 del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.
3. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.23 - L'organo di revisione

1. L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da un unico componente, eletto dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Il componente dell'organo di revisione deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti.
2. L'organo di revisione rimane in carica 4 (quattro) anni ed il suo componente è rieleggibile.
3. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

4. Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell'organo di revisione decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
6. Il componente dell'organo di revisione deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art.24 - Il Collegio dei Probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri è l'organo interno di garanzia e svolge inoltre funzioni di arbitrato tra le varie componenti dell'Associazione.
2. Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea non necessariamente fra gli associati. Resta in carica per 3 (tre) anni ed è rieleggibile.
3. Spetta in particolare al Collegio dei Probiviri:
 - a) vigilare sul corretto funzionamento dell'Associazione, nonché sul rispetto, da parte delle cariche elette, delle norme statutarie;
 - b) decidere in merito alle controversie, sollevate da uno o più associati, relative all'interpretazione dei principi e delle disposizioni statutarie;
 - c) svolgere funzioni arbitrali per la risoluzione di eventuali controversie tra i singoli associati e l'Associazione, o fra gli organi di quest'ultima, se concordemente richiesto dalle parti.
4. L'Associazione o gli associati possono proporre ricorso al Collegio dei Probiviri entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione o dalla conoscenza dell'atto che determina la controversia.
5. Il Collegio dei Probiviri decide ex bono et aequo, con dispensa da ogni formalità e dopo aver sentito le parti interessate.
6. La decisione del Collegio dei Probiviri non può più essere appellata ad altro organo dell'Associazione e deve essere comunicata alle parti interessate mediante lettera raccomandata o PEC, non oltre venti giorni dalla data in cui è stata adottata.
7. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più probiviri decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, essi vengono sostituiti tramite elezione da parte dell'Assemblea ordinaria. I probiviri così eletti rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Collegio dei Probiviri vigente.

Titolo V

I libri sociali

Art.25 - Libri sociali e registri

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:
 - a) il libro degli associati;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e di eventuali altri organi sociali;
 - d) il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.
3. L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.

Titolo VI

Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

Art.26 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.27 - Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a) quote associative;
 - b) contributi pubblici e privati;
 - c) donazioni e lasciti testamentari;
 - d) rendite patrimoniali;
 - e) attività di raccolta fondi;
 - f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
 - g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse, ex art.6 del Codice del Terzo settore, comunque secondarie e strumentali a quelle d'interesse generale di cui all'art. 2 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervengano all'Associazione;
 - h) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali;
 - i) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.
2. Il patrimonio può essere altresì costituito dai proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi anche attraverso lo svolgimento di attività economica di natura commerciale, svolta in maniera ausiliaria e sussidiaria, e comunque finalizzata al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.
3. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art.28 - Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre.

2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima deve essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione nei 10 (dieci) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Titolo VII

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Art.29 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria secondo i quorum previsti dal presente Statuto, ossia con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale deve essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

Titolo VIII

Disposizioni finali

Art.30 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

